



# COMUNE DI GUSPINI

DELEGAZIONE TRATTANTE

In data 19 gennaio 2017 alle ore 12,00 nella sala Consiliare del Comune di Guspini si sono incontrate le delegazioni trattanti di parte pubblica e di parte sindacale, nelle persone dei Sigg.:

| NOMINATIVO   | ASSENTE | PRESENTE |
|--|---------|----------|
| <b>per la Delegazione di parte pubblica:</b>                         |         |          |
| Dr.ssa Maria Domenica<br>Areddu – Presidente                         |         | X        |
| Dr.ssa Simonetta Usai –<br>Responsabile Servizio del<br>Personale    |         | X        |
| <b>per la Delegazione di parte sindacale</b>                         |         |          |
| <u>Rappresentanza sindacale</u><br><u>unitaria (R.S.U.):</u>         |         |          |
| Serpi Massimiliana   |         | X        |
| Pani Bruno   |         | X        |
| Matta Eusebia  |         | X        |
| Scanu Stefano  |         | X        |
| Spano Caterina Margherita  | X       |          |
| <u>Organizzazioni Sindacali</u><br><u>Territoriali di categoria:</u> |         |          |
| C.G.I.L./FP  | X       |          |
| U.I.L./FPL <i>Mario Solla</i>  |         | X        |
| C.I.S.L./FP <i>PIER LUIGI MECEU</i>                                  |         | X        |

Assiste in qualità di Segretario Verbalizzante il Dr. Gianluca Meloni – Istruttore Direttivo Amministrativo in forza presso il Servizio del Personale.

**Premesso che:**

- con deliberazione di G.C. n°48 del 16 marzo 2016, sono stati forniti gli indirizzi alla delegazione trattante di parte pubblica per l'avvio delle trattative relative alla contrattazione decentrata integrativa parte economica anno 2016;
- con deliberazione di G.C. n°150 del 4 agosto 2016, sono stati integrati gli indirizzi forniti alla delegazione trattante di parte pubblica relativamente all'avvio delle trattative per l'adeguamento del contratto decentrato integrativo parte normativa triennio 2017/2019;
- che in data 19 dicembre 2016 è stato siglato tra le delegazioni trattanti di parte pubblica e parte sindacale il contratto decentrato integrativo normativo per il triennio 2017/2019;
- con deliberazione n°236 del 29 dicembre 2016 la Giunta Comunale ha preso atto e ratificato senza eccezioni la suddetta ipotesi di C.D.I. normativo per il triennio 2017/2019

**Preso atto:**

della nota protocollo n°770 dell'11 gennaio 2017 con la quale il Presidente di Delegazione Trattante ha convocato le parti per la data del 19 gennaio 2017 con il seguente odg:

1. dichiarazione congiunta a chiarimento degli artt. 34 (Indennità di disagio) e 37 (Indennità per specifiche responsabilità) del contratto decentrato integrativo normativo per il triennio 2017/2019.
2. varie ed eventuali.

#### Rilevata:

la necessità, in relazione al contratto decentrato integrativo normativo siglato in data 19 dicembre 2016, di sottoscrivere un'ulteriore DICHIARAZIONE CONGIUNTA (n.2) in considerazione del fatto che:

- all'art.37 del contratto decentrato integrativo normativo in parola, rubricato "INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA'", per mero <sup>di TASC 210102</sup> materiale, nella colonna relativa ai "Compensi annui/importo massimo per un dipendente a tempo pieno. Se il personale è in part/time è corrisposta in proporzione alle ore lavorative contrattuali" sono state indicate, nella graduazione dei punteggi/importi per indennità specifiche responsabilità, delle fasce di oscillazione per l'attribuzione delle medesime con identici punteggi. Inoltre, al comma 7, si precisa che il "comma 2 lett. f) ed i)" si riferisce all'art.17 del CCNL 1/4/99; pertanto preso atto di ciò, il nuovo art. 37 del citato accordo risulta essere integralmente riscritto, come di seguito indicato:

### "ART.37 – INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA'

- In riferimento a quanto previsto dall'art. 17, comma 2, lettera f) del CCNL 1.04.1999 come modificato dall'art. 7, comma 1, del CCNL 9.05.2006, si configurano le posizioni di lavoro caratterizzate da particolari e specifiche responsabilità che saranno appositamente ed esclusivamente individuate dai competenti Responsabili P.O. in stretta correlazione con la concreta organizzazione del lavoro, l'organizzazione degli uffici e dei servizi, la razionalizzazione ed ottimizzazione dell'impiego delle risorse umane.
- Il provvedimento (determinazione) con il quale il Responsabile P.O. conferisce l'incarico di particolare e specifica responsabilità è un atto di assunzione piena delle Responsabilità dell'atto stesso, deve essere adeguatamente motivato e costituisce elemento essenziale per il riconoscimento dell'indennità stessa.
- Possono essere destinatari dell'incarico i dipendenti inquadrati in categoria B, C o D (non titolari di posizioni organizzativa).
- Le fattispecie che danno luogo a particolari e/o specifiche responsabilità sono le seguenti:

| Particolari e/o specifiche responsabilità affidate al personale con determinazione dal responsabile P.O., per l'assunzione di responsabilità stesse in modo prevalente sotto il profilo temporale  | Compensi annui/importo massimo per un dipendente a tempo pieno. Se il personale è in part time è corrisposta in proporzione alle ore lavorative contrattuali |
|--|--|
| 1. coordinamento di una "struttura organizzativa" – SERVIZIO - formalizzato con delibera G.C. con coordinamento di gruppo di lavoro formato da almeno due persone escluso il coordinatore;<br>punti assegnati 7  | A partire da 12 punti: €. 1.500,00<br><br>da 10 a 11 punti: €. 1.300,00  |
| 2. coordinamento di una "struttura organizzativa" con unità operativa UFFICIO appartenente al servizio;<br>punti assegnati 4   | da 8 a 9 punti: €. 1.000,00<br><br>da 6 a 7 punti: €. 800,00   |
| 3. coordinamento di attività manutentiva di gruppi di lavoro composti da almeno due persone, escluso il coordinatore, anche non dipendenti dall'ente (es. personale in utilizzo, servizio civico ecc.);<br>punti assegnati 5   | punti 5: €. 500,00<br>punti 4: €. 400,00<br>punti 3: €. 300,00   |
| 4. incarico di sostituzione di "incaricato di specifiche responsabilità" (certificato con atto dirigenziale) in caso di:<br>1. assenza prolungata (certificata dall'ufficio personale) di almeno 30 giorni anche non consecutivi;<br>2. incompatibilità per la legge sull'anticorruzione nella |  |

responsabilità di procedimento ripetuta nell'anno solare almeno in 3 eventi diversi e singolarmente assegnati con atto dirigenziale (indicante il procedimento e l'incompatibilità);

punti assegnati 3

5. incarico con decreto Sindacale di funzioni obbligatorie previste dalla norma (es. Amministratore di sistema informatico; responsabile e/o sostituto della conservazione dei dati; responsabile e/o sostituto della gestione dei flussi documentali etc.;

punti assegnati 5

6. operatore adibito, in maniera non prevalente, ad attività che richiedono competenze specialistiche derivanti dal possesso di specifiche patenti o patentini superiori a quelli per i quali si è stati assunti e che siano idonei per:

- b1) guida di mezzi (con verifica annuale dello stato di efficienza e di conservazione degli stessi);

- b2) l'impiantistica elettrica, termoidraulica etc.

incarico con provvedimento della P.O. e attestazione a consuntivo a cura sempre della P.O. con indicazione della non prevalenza nello svolgimento delle attività di cui trattasi;

punti assegnati 5

5. Il compenso complessivo massimo percepibile (sommando le varie fattispecie) per indennità specifiche responsabilità non può superare l'importo di €. 1.500,00.
6. Il provvedimento che attribuisce la particolare e/o specifica responsabilità dovrà specificare le funzioni, i compiti particolari per i quali viene individuata la corrispondente responsabilità. Detto provvedimento è contestualmente trasmesso all'ufficio del personale, lo stesso dovrà essere tempestivamente avvertito, inoltre, in caso di revoca dell'affidamento. In assenza del preventivo atto formale non è possibile attribuire, a consuntivo, l'indennità per alcuna assunzione di particolare responsabilità.
7. Ad ogni dipendente non può essere attribuita più di un'indennità per specifiche responsabilità di cui all'articolo 17, comma 2, lettere f) ed i). Nel caso in cui ricorrano le responsabilità derivanti dalle lettere f) e i) al dipendente interessato è attribuita l'indennità di valore economico più elevato.
8. Il compenso sarà liquidato in un unico importo a consuntivo, previa attestazione del responsabile P.O. con indicazione specifica degli indicatori di cui trattasi.
9. Nel caso di assenza (per malattia, aspettativa, astensione facoltativa etc... anche cumulate), l'ammontare dell'indennità è proporzionata al servizio prestato al netto dei periodi di cui sopra.
10. L'indennità per specifiche responsabilità decorre e cessa dalla data indicata nel provvedimento di incarico. Ove non indicata la data di cessazione, questa si intende con l'attribuzione delle funzioni ad altro funzionario ovvero con la cessazione dall'incarico della P.O. che l'ha assegnata.
11. Gli incarichi possono essere revocati prima della scadenza, con atto scritto e motivato:
  1. in relazione ad intervenuti mutamenti organizzativi;
  2. in conseguenza all'accertamento di gravi inadempienze da parte dell'incaricato;
12. In sede di verifica annuale della ripartizione delle risorse disponibili i predetti parametri possono essere soggetti a revisioni ed integrazioni concordate tra le parti.
13. I soli risparmi derivanti dall'applicazione del presente articolo sono quelli previsti dall'art.71, comma 1, del D.L. 112/2008 che rappresentano economie per l'Amministrazione secondo quanto disposto dallo stesso art.71."

- all'art.34 del contratto decentrato integrativo normativo in parola, rubricato "INDENNITA' DI DISAGIO", per mero errore materiale, al comma 6 lett. b), è stato indicato tra parentesi "consiglio comunale ed altri eventi". Tali casistiche riguardanti la figura del messo comunale sono già state contemplate al comma 1 lett. a) del predetto articolo. A tal fine, risulta opportuno integrare il comma 7 del citato articolo stabilendo che le fattispecie di cui alle lett. a), b) e c) per indennità di disagio non sono tra loro cumulabili; pertanto preso atto di ciò, il nuovo art. 34 del surrichiamato accordo risulta essere integralmente riscritto, come di seguito indicato:

## "ART.34 – INDENNITA' DI DISAGIO

1. L'indennità di disagio è dovuta al personale collocato nelle categorie giuridiche B) e C) che nello svolgimento della propria attività operi prevalentemente in condizioni di disagio particolarmente rilevanti. Il provvedimento (determinazione) con il quale il Responsabile P.O. riconosce l'indennità di disagio è un atto di assunzione piena delle responsabilità dell'atto stesso, deve essere adeguatamente motivato e costituisce elemento essenziale per il riconoscimento delle seguenti indennità:
  - a. attività lavorativa espletata prevalentemente all'esterno e soggetta a disagio derivante da eventi atmosferici per i quali non percepisce l'indennità di rischio (non rientrano in questa fattispecie la Polizia Municipale per la quale il contratto ha già riconosciuto una specifica tutela);
  - b. attività in orari differenziati, programmati, non rientranti nell'orario ordinario, nel turno e/o nella reperibilità quali:
    1. attività lavorativa espletata domenica c/o il cimitero;
    2. attività lavorativa espletata dai vigili la domenica;
    3. attività espletata per lo stato civile (matrimoni);
  - c. attività prestata per interventi contingibili ed urgenti e interventi non programmabili in altra giornata, in assenza di un servizio di Reperibilità quali:
    1. interventi urgenti non prorogabili e/o non programmabili ad altra giornata.
2. I compensi per l'indennità di disagio sono erogati nella seguente misura:
  - €. 300,00 annue per le indennità di cui alla lettera a);
  - €. 30,00 per prestazione di servizio nei giorni di sabato e/o domenica relativamente alle indennità di cui alla lettera b), nel limite massimo complessivo mensile di €. 30,00;
  - €. 30,00 per chiamata relativamente alle indennità di cui alla lettera c), nel limite massimo complessivo mensile di €. 30,00.
3. Le prestazioni di cui alla lettera a) devono essere prevalenti nell'ambito dell'orario di lavoro e in misura non inferiore alle 20 ore settimanali, sono espresse in valori annui ed erogate mensilmente sulla base dell'effettiva presenza in servizio.
4. L'indennità di cui alla lettera b) compete al personale preposto a servizi che hanno l'articolazione dell'orario di lavoro anche nelle giornate domenicali e festive, in forma continuativa e programmata e non deve essere remunerata con la reperibilità o il turno.
5. Per il Servizio Anagrafe, il personale interessato avrà diritto per la prestazione del Sabato all'indennità di cui al punto b), in misura giornaliera e comunque nel limite massimo complessivo mensile di €. 30,00.
6. L'indennità di cui alla lettera c) è corrisposta in misura mensile al personale chiamato in servizio nel mese per:
  - a. particolari esigenze, contingibili ed urgenti, non derogabili ad altra giornata lavorativa;
  - b. in occasione di particolari eventi per attività non derogabili ad altra giornata lavorativa.
7. Le fattispecie di cui alle lett. a), b) e c) <sup>che con il COMMA 1</sup> per indennità di disagio non sono tra loro cumulabili. L'indennità di disagio non è cumulabile, per le stesse motivazioni, con altre indennità quali ad esempio l'indennità di rischio, di turno o di reperibilità, inoltre non può essere attribuita per il semplice fatto di svolgere le mansioni proprie del profilo professionale di appartenenza, ma per le condizioni particolari in cui tale prestazione è effettuata (è cumulabile,



La seduta termina alle ore 13:30

Letto, firmato e sottoscritto.

|                              |                    |
|------------------------------|--------------------|
| Dr.ssa Areddu Maria Domenica |                    |
| Dr.ssa Usai Simonetta        | <i>[Signature]</i> |
| Matta Eusebia                | <i>[Signature]</i> |
| Spano Caterina Margherita    | assente            |
| Scanu Stefano                | <i>[Signature]</i> |
| Serpi Massimiliana           | <i>[Signature]</i> |
| Pani Bruno                   | <i>[Signature]</i> |
| C.G.I.L. FP                  | assente            |
| U.I.L. F.P.L.                | <i>[Signature]</i> |
| C.I.S.L. FP                  | <i>[Signature]</i> |

Il Segretario Verbalizzante

*Dr. Gianluca Meloni*  
*[Signature]*

COMUNU DE GUSPINI  
PROVINTZIA SUD  
SARDIGNA



COMUNE DI GUSPINI  
PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA  
Via Don Minzoni, 10  
09030 GUSPINI (VS)  
Centralino: 070 97601 - Fax: 070 970180  
www.comune.guspini.vs.it

DELEGAZIONE TRATTANTE